



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ANTONIO MEUCCI**

Via Marina Vecchia, 230 - 54100 MASSA (MS)

0585/252708 - 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msiso18ool@istruzione.it

pec msiso18ool@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.edu.it



Protocollo N. _____

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. "A. Meucci" [Soggetto Promotore] con sede in Massa (MS) – Via Marina Vecchia 230, codice fiscale 80002760454 d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico; Prof.ssa Anna Sparagna nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 06/06/1963, Codice Fiscale SPRNNA63H46H926L

E

..... (Sogg. ospitante) - con sede legale in (.....), via, codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. nato a (.....) il/...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- VISTA la legge del 30/12/18 n.145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (legge di Bilancio 2019) art 1 comma 784, con cui l'Alternanza Scuola Lavoro cambia denominazione in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (P.C.T.O.), e viene rimodulato il monte ore triennale;
- VISTA la legge del 30/12/18 n.145, art 1 comma 787, adeguamento automatico delle convenzioni già stipulate;
- CONSIDERATO che i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 A partire dall'anno scolastico 2025/2026, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) diventano ufficialmente "Formazione Scuola-Lavoro".

- Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La..... [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito nei **percorsi per la Formazione Scuola Lavoro (FSL)** nelle sue strutture, in accordo e su proposta dell'Istituzione Scolastica I.I.S. "A. Meucci", le studentesse e gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Meucci" con sede in Massa (MS) – Via Marina Vecchia 230, codice fiscale 80002760454.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del citato decreto.
3. L'attività di formazione ed orientamento nei percorsi per la **Formazione Scuola Lavoro (FSL)** è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso **Formazione Scuola Lavoro (FSL)** inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. L'istituzione scolastica, tramite il tutor interno o tramite il referente dei FSL d'istituto, può effettuare visite di controllo.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei FSL, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa il Dirigente Scolastico e gli organi scolastici preposti (Collegio dei docenti, Dipartimenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza della FSL;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso FSL;
 - c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza della FSL;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4.

1. Durante lo svolgimento del percorso i beneficiari della FSL sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5.

1. Il soggetto ospitante garantisce la copertura assicurativa per la fruizione dei propri mezzi di trasporto da parte degli allievi ospitati.
2. In nessun caso, gli allievi ospitati possono usufruire dei suddetti mezzi se non in qualità di trasportati da terzi dipendenti del soggetto ospitante o da questo autorizzati.
3. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.
4. Gli estremi della polizza assicurativa stipulata dall'istituzione scolastica sono indicati nel Piano Educativo Individualizzato.

5. Il soggetto promotore si impegna ad assicurare, tramite opportuna informazione/formazione, che gli allievi ospitati seguano, all'interno della FSL, il codice di comportamento prescritto dal patto educativo di corresponsabilità e dal regolamento d'Istituto.
6. Ove lo studente si rechi presso le strutture del soggetto ospitante con mezzi propri o tramite mezzi pubblici o comunque indipendentemente da mezzi forniti dall'istituto scolastico o dal soggetto ospitante, ogni responsabilità contro infortuni, civile o penale, è a carico dello studente, se maggiorenne, o della sua famiglia, se lo studente è minorenni.
7. È richiesta agli studenti ospitati eventuale dichiarazione di presenza di allergie o intolleranze alimentari, nei casi in cui le pause di ristorazione siano garantite a carico della struttura ospitante.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività della;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
 - garantire che gli alunni inviati presso la struttura ospitante, come da come da D. Lgs. 81/08 - ACCORDO STATO-REGIONI, abbiano frequentato e superato il "CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE BASE – SPECIFICO SETTORE SCUOLA".

Art. 6.

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro con particolare riferimento agli obblighi e procedure adottate dall'azienda per contrastare la diffusione del COVID-19;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- f) si impegna a compilare il documento "Dichiarazione Sostitutiva DVR" fornito dal Soggetto Proponente.

Art. 7.

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e si estinguerà in caso di recesso di una delle parti.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante ed al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

[timbro e firma del rappresentante legale Soggetto Proponente]

[timbro e firma del legale rappresentante legale Soggetto Ospitante]
